

CONVEGNO AIGA 21.02.2020

GIUSTIZIA PENALE PATRIMONIALE: DAL REO AL PATRIMONIO ILLECITO

Guido Cellerino:

- Confisca ex art. 240 C.P.
- Confisca ex art. 240 bis C.P.
- Confisca per equivalente
- Aspetti problematici e Giurisprudenza



La confisca: Antica Grecia



Verso la fine del 4° secolo a.C. in Grecia venne istituita la sanzione della confisca. Nacque come pena accessoria per colpire soprattutto i reati politici e venne collegata, come sanzione accessoria, alla condanna a morte o alla riduzione in schiavitù

La confisca divenne, poi, anche una delle entrate ordinarie del bilancio ateniese. Aristotele affermò (Politica Libro V cap. IV) che si ricorreva alla calunnia per confiscare i beni dei ricchi.

La confisca: Roma antica



- Nell'antica Roma, i cittadini ricchi che si fossero macchiati dell' omicidio di un concittadino, non venivano condannati a morte, ma all'esilio.
- Giulio Cesare aggiunse a questa punizione quella della **CONFISCA** dell'intero patrimonio che, per i benestanti, appariva una pena quasi più dolorosa della stessa **MORTE!**

La confisca ex art. 240 C.P.

- Codice penale → LIBRO PRIMO - Dei reati in generale →
Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza →
Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali

La confisca è una “misura di sicurezza” patrimoniale (l'altra è la cauzione di buona condotta) contemplata al capo II del Titolo VIII

Testo art. 240 C.P.

- Nel caso di **condanna** [442 c. 2, 533 c. 1, 605 c.p.p.], il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [164 c. 3, 531-536 c. 1, 600 septies, 733 c. 2; 676 c.p.p.].
- È **sempre** ordinata la confisca [416 bis c. 7, 446, 722]:
- 1) delle cose che costituiscono il **prezzo** del reato;
- 1-bis) dei **beni e degli strumenti informatici o telematici** che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti (2).

-

Testo Art. 240 C.p. (continua)

- 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
- Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (3).
- La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa [655 c.p.p.]

In cosa consiste la confisca ex art. 240

- La misura di sicurezza della confisca consiste nell'espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato ed, in materia urbanistica, a favore del Comune, delle cose che costituiscono il **prezzo** del reato, che sono servite a commettere il reato, delle cose che ne sono il **prodotto** e il **profitto**, nonché di quelle che sono di per sé criminose. Tale misura può essere facoltativa o obbligatoria.

Prezzo – profitto – prodotto del reato (240 c.p.)

- il **prezzo** (art. 240 comma II C.P.) consiste in quanto è stato promesso ad un soggetto affinché realizzi un reato; il **prodotto** è quanto è stato ricavato dal compimento dell'illecito, mentre il **profitto** consiste nei guadagni, non esclusivamente patrimoniali, conseguenti al compimento del reato

Irrevocabilità della confisca

- In dottrina si rileva che, a differenza delle altre misure di sicurezza, personali, la confisca prescinde dalla pericolosità sociale dell'autore del reato e rappresenta un **provvedimento irrevocabile ad effetti istantanei e permanenti**, poiché non viene applicata la norma di cui all'art. 207 (Revoca delle misure di sicurezza)
- Il Codice della Strada (art. 186 comma 9-bis) prevede la **revoca della confisca** del veicolo nel caso di positivo espletamento del lavoro di p.u. Ma la confisca del veicolo è qualificata come “sanzione accessoria” .

La confisca facoltativa – Art. 240 Comma I

- “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle **cose che servirono o furono destinate** a commettere il reato, e delle cose che ne sono **il prodotto o il profitto** [c.p.p. 676, 733, 316 ss., 321 ss., 86 disp. att. c.p.p.]”
- *per le cose oggetto di confisca facoltativa il giudice deve accertare la sussistenza di un nesso causale diretto ed essenziale tra esse ed il reato, al fine di valutare il pericolo derivante dalla libera disponibilità delle stesse.*
-

La confisca obbligatoria - Art. 240 comma II

- È sempre ordinata la confisca:
- 1) delle cose che costituiscono il **prezzo** del reato;
- 1bis) dei **beni e degli strumenti informatici o telematici** che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615ter, 615quater, 615quinquies, 617bis, 617ter, 617quater, 617quinquies, 617sexies, 635bis, 635ter, 635quater, 635quinquies, 640ter e 640quinquies.
- 2) delle **cose**, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce **reato, anche se non è stata pronunciata condanna.**

240 C.P. Intervento normativo del 2016

....640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

- *Anche nel corredo normativo di cui all'art. 240 C.P. è stata introdotta, in riferimento ai reati ivi indicati, la confisca “per equivalente”.*

La confisca obbligatoria degli strumenti informatici Comma 1-bis (parte prima)

- La legge 15 febbraio 2012, n. 12 nel disciplinare nuove misure per il contrasto ai preoccupanti fenomeni di criminalità informatica ha introdotto l'art. 1 bis dell'art. 240 c.p.
- *1bis) dei **beni e degli strumenti informatici o telematici** che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615ter, 615quater, 615quinquies, 617bis, 617ter, 617quater, 617quinquies, 617sexies, 635bis, 635ter, 635quater, 635quinquies, 640ter e 640quinquies.*

La confisca obbligatoria degli strumenti informatici Comma 1-bis (parte seconda)

- Tale legge ha introdotto anche l'art. 86-bis del d.lgs. n. 271/1989 (norme di att. coord. e trans. del c.p.p.) prevedendo che i beni e gli strumenti informatici o telematici **oggetto di sequestro** che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati sono affidati dall'autorità giudiziaria **in custodia giudiziale con facoltà d'uso**, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia. **In seguito a confisca** tali beni possono essere definitivamente assegnati a tali amministrazioni.

Altre ipotesi di confisca previste nel C.P.

- Nel Codice Penale sono previste altre ipotesi di confisca, non contemplate nella norma di cui all'art. 240 C.P. Si fa riferimento, in particolare, agli articoli **322ter** (confisca per equivalente nei delitti dei p.u. contro la p.a.), **335bis** (confisca sempre obbligatoria nei reati commessi dai p.u. contro la p.a.), **644** (usura), **722** (confisca del denaro nel gioco d'azzardo), **733** (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale). Nel 2018 è stato inserito l'art. **640 bis (Confisca in casi particolari)**,

240 bis Codice Penale – Confisca in casi particolari

- Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 - bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, **è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.**

Art. 240 bis (segue)

- In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.
- Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 6, D.Lgs. 01.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 06.04.2018.

Confisca “allargata” ex art. 240 bis – aspetti problematici

- Si fonda su una **presunzione di provenienza criminosa dei beni** posseduti da soggetti condannati per taluni reati, connessi – per lo più – a forme di criminalità organizzata
- Si **presume**, inoltre, che il condannato abbia commesso anche **altri delitti**
- **Corte Cost. 33/18 rigetta** questione di legittimità costituzionale.
- La Corte critica comunque l'inclusione di delitti del tutto slegati dalla criminalità organizzata
- Invita ad un rigoroso accertamento del requisito della **sproporzione** in relazione a ogni singolo bene al momento dell'acquisto.

Confisca allargata ex art. 240 bis – aspetti problematici (continua)

- Gli ultimi interventi normativi avvicinano la c.a.all'actio in rem, consentendone l'applicazione anche senza condanna definitiva o in caso di morte del reo.
- La l. 161/17 preclude all'imputato la possibilità di giustificare come provento di evasione fiscale la non delittuosa provenienza dei beni

Col D. Lgs. 21/2018, viene introdotta la norma per cui, dopo l'irrevocabilità della sentenza competente ad emettere sequestro e confisca è il **giudice dell'esecuzione**, anche **inaudita altera parte**

- Il D.Lgs. 21/2018 introduce altresì l'art. **578 bis C.p.p.** (“decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione”)

322 ter – comma 1 C.P.

- Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, **ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.**

322 ter – comma 2 C.P.

- Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, **la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322bis, secondo comma.**

322 – ter comma 3 C.P.

- Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato **ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.**

Confisca per equivalente

- Tale confisca, anziché avere ad oggetto il profitto, il prezzo o il prodotto del reato, ha ad oggetto **cose che abbiano un valore equivalente al profitto o al prezzo**. Per questa ragione essa è anche detta “**confisca di valore**”. Come si vede, essa non ha ad oggetto un bene avente un legame pertinenziale con il reato, ma anzi **ha spesso ad oggetto beni di lecita provenienza**.
- Caratteristica della confisca per equivalente è la sua natura sussidiaria, giacché ad essa si ricorre quando non è possibile applicare la confisca reale.

Confisca per equivalente - o “di valore”

la confisca “di valore e', quindi, un provvedimento ablativo disposto su somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto e al profitto del reato, previsto per talune fattispecie criminose quando sia intervenuta **condanna** e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto.

Confisca per equivalente - beni futuri?

La confisca per equivalente, dunque, **prescinde dalla pericolosità** che in qualsiasi modo possa derivare dalla cosa o dall'uso della stessa.

L'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano **dopo il provvedimento di confisca.**

(Corte di cassazione, sentenza n. 33765 del 30 luglio 2015)

Cassazione 33765 del 30 luglio 2015

*"in tema di confisca per equivalente non è necessaria la specifica individuazione dei beni oggetto di ablazione. Accertato il profitto o il prezzo del reato per il quale essa è consentita, la confisca potrà avere ad oggetto non solo beni già individuati della disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità si rinvengono o comunque entrino **successivamente al provvedimento di confisca**, fino alla concorrenza dell'importo determinato".. (conforme Cass. Pen., n. 24430/2016).*

Contrasto giurisprudenziale

Sia il sequestro che la successiva confisca per equivalente **non possono riguardare i beni futuri**, non individuati ne' individuabili, ma solo quelli che gia' esistono **nella sfera di disponibilita' dell'imputato**. (Cass.Sez. 3, n. **4097 del 19/01/2016** – dep. 01/02/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265844).

Analogo principio ha espresso, di recente, **Cassazione Sez. III, n. 29533 dell'8.7.2019**

Cassazione 29533/2019

- Tali ultime pronunce precisano che la misura in esame puo' essere imposta, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, solo sui beni di cui l'indagato abbia effettiva disponibilita', dunque **non solo** sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente **titolare**, ma **anche** su quelli rispetto ai quali egli possa vantare un **potere informale**, ma diretto ed oggettivo. Tuttavia, di **effettiva disponibilita'** si deve trattare

Altri principi ribaditi da Cass. 29533/2019

- Non necessariamente la confisca per equivalente deve essere preceduta da sequestro (principio già più volte affermato in giurisprudenza di legittimità)
- **il giudice** che emette il provvedimento di confisca per equivalente **non e' tenuto ad individuare concretamente i beni** da sottoporre alla misura ablatoria, ma **puo' limitarsi a determinare la somma di denaro** che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre **l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro e' riservata alla fase esecutiva** demandata al **pubblico ministero** (in senso conforme: Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 – dep. 29/11/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736).

Art. 12 bis d.lvo 74/2000 - Confisca per equivalente nei reati tributari

- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, **è sempre ordinata la confisca** dei beni che ne costituiscono il **profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, **quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.**
- 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
- (1) Articolo inserito dall' art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Cassazione 40071/2019

- Sentenza che richiama ed illustra molto chiaramente i principi espressi dalle SS.UU. sulla confisca per equivalente

La pronuncia ribadisce inoltre che **la confisca per equivalente prescinde dal nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare** (cfr. Cass. Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175 01, in tema di reati tributari) **e può avere ad oggetto anche i beni acquisiti al patrimonio dell'indagato in epoca precedente all'entrata in vigore della norma che ha introdotto la confisca per equivalente**

- **Non va confusa, ai fini dell'irretroattività, la data di commissione del fatto reato con la data di acquisizione dei beni.**

RETROATTIVITA' – IRRETROATTIVITA'

- La confisca ex art. 240 c.p. è misura di sicurezza ed è soggetta al principio di cui all'art. 200 c.p. (“Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al tempo della loro applicazione”)
- La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, non è soggetta all'applicazione dell'art. 200, bensì al principio di irretroattività.

CONFISCA E PRESCRIZIONE

SEZIONI UNITE 31617 DEL 21.07.2015

- “Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, comma 2, n. 1, c.p., la confisca del **prezzo** del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p., la confisca del **prezzo** o del **profitto** del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”. Inoltre, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito dal denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come **confisca diretta**: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato.

SENTENZA CEDU 28.06.18 (GIEM Srl e Altri contro Italia)

La Corte europea dei diritti dell'uomo interviene con il provvedimento G.i.e.m. s.r.l. e altri v. Italia sul tema della confisca, sotto molteplici aspetti.

Tale sentenza, in estrema sintesi, riconosce la compatibilità con i principi della convenzione europea della confisca urbanistica disposta con **sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato**. Tuttavia, Le indicazioni fornite dalla Corte con riferimento alla **tutela del terzo** e ai presupposti di **'proporzionalità'** e **'strumentalità'** della confisca, evidenziano il rischio di possibili contrasti con la normativa Italiana.

Cass., Sez. III, u.p. 15 maggio 2019, Pres. Lapalorcia, Rel. Rosi,

- Confisca urbanistica e declaratoria di prescrizione, dopo la sentenza G.I.E.M. della Corte EDU: alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità di annullare con rinvio ai fini della valutazione di proporzionalità della misura
- Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito all'udienza del 15 maggio 2019, la Terza Sezione penale ha rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito:
- **«Se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 28 giugno 2018, causa G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia».**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

